

## Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

### **La sentenza**

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 28158/2019

### **Il tema che viene trattato**

Il tema che viene trattato in questa sentenza è quello del concorso del professionista nel reato tributario.

### **Breve commento**

Il caso è abbastanza semplice: siamo in presenza di una fattispecie ricadente nella dichiarazione fraudolenta e viene coinvolto, a titolo di concorso nel reato, anche il professionista che opera in modo continuativo con il cliente e da lungo tempo.

Il tema che ci interessa in questa sede è proprio questo e si ritiene quindi di esaminare la sentenza con riferimento a questo specifico punto sul quale la Corte di Cassazione stabilisce alcuni principi importanti:

1. Circa il fatto che il professionista possa concorrere nel commettere reati tributari non sussiste dubbio alcuno (la decisione, come portato a pagina 19, appare chiara in merito) ed in merito a questa affermazione la Corte di Cassazione cita anche dei precedenti sia con riferimento alla emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti sia con riferimento al tema della indebita compensazione e il concorso si ha “agendo a titolo di dolo eventuale” (questo il principio che la Corte riporta al punto 5.1.1. della decisione);
2. Circa il contributo causale del concorrente la Corte indica che lo stesso si può manifestare in modi molto diversi ma il giudice deve sempre motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione e deve anche precisare in quale modo questa reale partecipazione abbia avuto manifestazione;

3. Circa il profilo della colpevolezza la Corte indica che il concorrente può partecipare a titolo di dolo eventuale dove il dolo eventuale significa *“accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti possa comportare l’evasione delle imposte dirette o dell’IVA”*.

Stabiliti questi principi è necessario capire quali elementi concreti siano stati valorizzati dal Tribunale e quindi confermati dalla Cassazione come elementi “logici” atti a supportare la decisione di condanna ai danni del professionista.

Gli elementi che sono stati valorizzati nel giudizio possono riassumersi dicendo:

- Siamo in presenza del consulente fiscale (ovvero di colui che segue il cliente in modo continuo e non in modo sporadico);
- Siamo in presenza di una persona che poteva controllare la contabilità (con un accesso anche in remoto ed autonomo);
- Siamo in presenza di una persona che non poteva ignorare le anomalie contabili considerato che vi erano dei precedenti a lui noti;
- Siamo in presenza di una persona che ha ignorato precise segnalazioni del collegio sindacale (segnalazioni in merito alla istituzione di libri obbligatori);
- Siamo in presenza di una persona che sulla base delle intercettazioni telefoniche appare consapevole delle pratiche illecite.

Il suo contributo causale viene identificato nella redazione e presentazione di una dichiarazione che appare supportata da documenti “falsi” ed un ulteriore contributo viene individuato nella sua scelta di aiutare per la sistemazione delle problematiche (in sostanza nel fornire supporto per raggiungere questo obiettivo) mentre per la colpevolezza la Cassazione conclude che il consulente era perfettamente consapevole della situazione ma, pur in questo ambiente di consapevolezza, prestava la sua opera procedendo alla spedizione della dichiarazione.